



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 173 del 08/11/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2011, n. 2335

Cont. 1416/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari. Regione Puglia/ Comune di Foggia - Commissario ad acta - Soc. Imm.L.P. srl. Proposizione impugnazione. Ratifica incarico difensore legale esterno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- In accoglimento del ricorso giurisdizionale proposto dalla Soc. Imm. L.P. srl, ai sensi dell'art.21-bis L.1034/1971, iscritto al n.665/2009, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione comunale di Foggia sull'istanza di ritipizzazione di aree divenute zone bianche, per decadenza del vincolo espropriativo, il TAR Bari - II Sezione - con sentenza n.1815/2009 ha dichiarato l'inadempimento del Comune di Foggia ed ha nominato all'uopo il Commissario ad acta.
- Il Commissario ad acta ha adottato la deliberazione datata 12/3/2010, con cui ha ritipizzato le aree oggetto di causa, e l'ha rimessa al Servizio Urbanistica Regionale, per gli adempimenti propedeutici alla definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 L.R. n.56/1980.
- Nelle more della fase istruttoria regionale, propedeutica al parere del Comitato Urbanistico Regionale ed alle determinazioni di competenza della Giunta Regionale, il Commissario ad acta, previo chiarimento richiesto ed ottenuto dal TAR Bari con ordinanza collegiale n.979/2011, ha emesso la deliberazione datata 9/8/2011, con cui ha approvato definitivamente la propria precedente deliberazione sul presupposto che fosse maturato il silenzio-assenso di cui all'art.11 co.8 L.R. n.20/2001.
- Con nota prot. n.11254 del 27/9/2011, il SUR ha rappresentato motivi di illegittimità della citata delibera commissariale in relazione al procedimento esperito, oltre che dell'ordinanza collegiale, nonché motivi di illegittimità nel merito delle scelte operate dal Commissario, sicchè ha fatto presente l'opportunità di proporre impugnazione.
- Secondo l'orientamento giurisprudenziale antecedente al nuovo cpa, allorché il Commissario ad acta adotta un provvedimento di natura discrezionale (come nell'odierna fattispecie), che non rappresenta mera esecuzione della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità del silenzio e con cui è stato nominato, si considera non già un ausiliario del giudice, bensì un organo straordinario della pubblica amministrazione, sicchè l'impugnazione avverso i provvedimenti commissariali va proposta con ricorso autonomo. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, l'art.117 co.4 cpa prevede che "Il Giudice conosce di tutte le questioni inerenti all'esatta adozione del

provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti gli atti del commissario”.

- In conseguenza, data l'importanza della questione e degli interessi pubblici coinvolti, si è ravvisata l'opportunità di proporre dinanzi al TAR Bari sia incidente di esecuzione, atto di intervento e costituzione nel giudizio per silentium n.665/2009, sia ricorso autonomo, a valere anche quale opposizione di terzo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 10/10/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci, per proporre l'incidente di esecuzione, atto di intervento e costituzione di cui innanzi.

- Il Vice-Presidente della G.R., in sostituzione, ai sensi dell'art.43 co.2 Statuto regionale, del Presidente, temporaneamente impedito, sempre in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 12/10/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci, per proporre dinanzi al TAR Bari pure il sopra citato ricorso autonomo, a valere anche quale opposizione di terzo.

- I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre le liti di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre incidente di esecuzione, atto di intervento e costituzione nel giudizio n.665/2009 TAR Bari, e di ratificare l'operato del Vice-Presidente della G.R., avv.Loredana Capone, e pertanto di proporre ricorso autonomo a valere anche quale opposizione di terzo sempre dinanzi al TAR Bari, in relazione al contenzioso di cui in epigrafe, a mezzo

dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nicola Vendola